

Codice A1604B

D.D. 18 marzo 2020, n. 103

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili ubicate in località Zar Oltu nel Comune di Alagna Valsesia (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.**



**ATTO N. DD-A16 103**

**DEL 18/03/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di due sorgenti potabili ubicate in località Zar Oltu nel Comune di Alagna Valsesia (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, con nota in data 20 agosto 2019, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia di due captazioni da sorgente ubicate in località *Zar Oltu* nel Comune di Alagna Valsesia (VC), a servizio dell’acquedotto del medesimo comune e gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell’Ambito n. 2, d’intesa con il Comune di Alagna Valsesia e con il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 10 dicembre 2019 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia delle due captazioni di cui sopra, il cui fronte sorgentizio è unico mentre il prelievo avviene in due punti vicini tramite i bottini di presa denominati *Zar Oltu* e catastalmente ubicati, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 39 e n. 21 del foglio di mappa n. 13, ad una quota altimetrica di circa 1.820 metri s.l.m..

Il diritto d’uso delle acque captate dalle due sorgenti *Zar Oltu* è riconosciuto alla Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile n. 12 di repertorio, sottoscritto in data 6 dicembre 2016 e approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 2106 del 13 dicembre 2016 e prevede prelievi massimi complessivi per 2 l/s.

L'areale intorno al fronte sorgentizio *Zar Oltu* è situato su depositi quaternari di origine glaciale (morene), lungo un versante caratterizzato da inclinazioni localmente elevate che possono superare i 30°, dove il substrato roccioso risulta prevalentemente ricoperto da depositi di origine glaciale; il settore non risulta interessato da dissesti gravitativi attivi, in quanto, nonostante la morfologia relativamente acclive, la presenza di depositi glaciali caratterizzati da granulometria elevata, con subordinata matrice fine, favorisce la stabilità del sito. Su tale area la realizzazione di una pista di servizio e di piste da sci hanno parzialmente modificato la morfologia originaria; la copertura del suolo è rappresentata, per lo più, da terreni ricoperti da arbusteti subalpini e praterie rupicole.

L'areale in studio è caratterizzato dalla presenza di numerose sorgenti, in parte già utilizzate da gestori pubblici e privati; generalmente si tratta di scaturigini che non hanno bacini di elevate dimensioni e con portate in stretta relazione con gli afflussi meteorici, che in queste zone sono piuttosto elevati. La circolazione idrica sotterranea si esplica principalmente al contatto tra la porzione superficiale, costituita da depositi morenici coinvolti nel corso del tempo da fenomeni di dissesto, ma ormai stabile, e la porzione sottostante, anch'essa costituita da materiale di origine glaciale, ma con caratteristiche idrogeologiche differenti.

Il modello concettuale dell'acquifero alimentante le sorgenti presuppone che la porzione superficiale, più permeabile dei depositi sottostanti, sia satura d'acqua e permetta un lento movimento idrico al suo interno. In questa strato, costituito da depositi morenici coinvolti nel tempo da fenomeni gravitativi più recenti rispetto alla porzione sottostante, si è instaurata una superficie piezometrica che oscilla periodicamente in base alla ricarica dovuta alle precipitazioni. Al di sotto sono presenti depositi glaciali meno permeabili a causa dell'aumento della pressione litostatica e del riempimento dei vuoti da parte di materiale fine. Secondo la classificazione di Civita (1972) si tratta, quindi, di sorgenti per *limite di permeabilità indefinito*. Nonostante l'esigua dimensione del bacino idrogeologico di alimentazione, le sorgenti presentano una certa costanza nelle portate e non risulta si siano mai esaurite; tale fatto è dovuto alla ricarica dovuta alle precipitazioni, al lento rilascio durante il periodo di scioglimento della neve ed al lento movimento delle acque sotterranee nei terreni a bassa-media permeabilità.

Dato che si tratta di un fronte sorgentizio ravvicinato, dal punto di vista idrogeologico è stato considerato come un'unica sorgente; non essendo disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento, la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi piuttosto permeabili, poco o per nulla protetti verso la superficie, la vulnerabilità dell'acquifero captato è stata considerata elevata e, di conseguenza, l'area di salvaguardia individuata coincide con il bacino di alimentazione delle stesse sorgenti e ha le seguenti caratteristiche dimensionali.

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; data la vicinanza reciproca delle due captazioni, la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle due zone di tutela assoluta, per una superficie complessiva di 3.098 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, per una superficie complessiva di 16.298 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il

bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 31.279 metri quadrati.

All'interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata individuate non sono presenti centri di pericolo particolari, a parte una pista di servizio per le attività correlate alla gestione del rifugio ubicato a monte delle captazioni utilizzata d'inverno come pista da sci ed i sostegni di un impianto di risalita; inoltre, non sono state riconosciute attività agricole e di pascolo e, dunque, non si è ritenuto necessario prevedere la stesura di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari secondo quanto previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI VERCELLI - COMUNE DI ALAGNA – DEFINIZIONE AREA DI SALVAGUARDIA SORGENTI "ZAR OLTU" IN COMUNE DI ALAGNA – T. 8 - Aree salvaguardia 1/1000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 20 settembre 2019, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo, a parte una pista di servizio per le attività correlate alla gestione del rifugio ubicato a monte delle captazioni utilizzata d'inverno come pista da sci ed i sostegni di un impianto di risalita.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia suggerito che vengano considerate le seguenti misure per la messa in sicurezza delle captazioni:

- venga regolamentato l'accesso ed il transito dei mezzi a motore nella pista di servizio ricadente nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività correlate alla gestione del rifugio ubicato a monte delle captazioni;
- sia posizionata una recinzione delimitante anche solo una congrua porzione della zona di tutela assoluta, distante almeno dai 5 ai 10 metri dalla captazione e dalle relative opere di servizio ed il posizionamento di adeguata cartellonistica delimitante l'intera zona; per tali interventi risulta indispensabile la collaborazione del Comune di Alagna Valsesia, che ha la conoscenza dettagliata del territorio, per la conferma della fattibilità del posizionamento della recinzione;
- gli eventuali additivi per la produzione della neve programmata dovranno essere compatibili con l'utilizzo potabile dell'acqua.

Il Comune di Alagna Valsesia (VC), con nota in data 18 ottobre 2019, ha preso atto della proposta di definizione presentata; nella medesima nota, in merito a quanto specificatamente richiesto dall'ARPA Piemonte, ha evidenziato che la recinzione intorno alla zona di tutela assoluta non risulta autorizzabile e che il gestore degli impianti, la Società Monterosa 2000 S.p.A., non utilizza additivi (agenti di nucleazione) chimici e/o biologici per ottimizzare la temperatura di congelamento dell'acqua e favorire la tenuta della neve programmata come previsto dall'articolo 29, comma 3 della legge regionale 2/2009 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*".

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

All'interno dell'area di salvaguardia proposta non sono presenti attività agricole - essendo le aree in quota e caratterizzate prevalentemente da boschi - e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1, in data 2 gennaio 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che le due sorgenti potabili ubicate in località *Zar Oltu* nel Comune di Alagna Valsesia (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;

- si regolamenti l'accesso ed il transito dei mezzi a motore nella pista di servizio ricadente nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività correlate alla gestione del rifugio ubicato a monte delle captazioni;
- dovrà essere compatibile con l'utilizzo potabile dell'acqua l'eventuale impiego di additivi per la produzione della neve programmata e per la preparazione delle piste da sci nel bacino di alimentazione delle sorgenti in esame;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 20 agosto 2019 - prot. n. 1470, con la quale ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 invitando il Comune di Alagna Valsesia (VC), l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. in merito alla definizione proposta;

vista la determinazione n. 2106 del 13 dicembre 2016 con la quale Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile n. 12 di repertorio, sottoscritto in data 6 dicembre 2016 e con il quale riconosce al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. il diritto d'uso delle acque prelevate dalle due sorgenti *Zar Oltu*, per un massimo complessivo di 2 l/s;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 20 settembre 2019;

vista la nota del Comune di Alagna Valsesia (VC), in data 18 ottobre 2019 – prot. n. 5042, contenente la presa d'atto della proposta di definizione presentata e alcune osservazioni relative al parere ARPA di cui sopra;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 10 dicembre 2019 – prot. n. 2235, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione

tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

*determina*

a. L'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili denominate *Zar Oltu*, ubicate nel Comune di Alagna Valsesia (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta nell'elaborato "*REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI VERCELLI - COMUNE DI ALAGNA – DEFINIZIONE AREA DI SALVAGUARDIA SORGENTI "ZAR OLTU" IN COMUNE DI ALAGNA – T. 8 - Aree salvaguardia 1/1000*", allegato alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

E' inoltre assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c. Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Alagna Valsesia (VC) – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Alagna Valsesia – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Alagna Valsesia, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- regolamentare l'accesso ed il transito dei mezzi a motore nella pista di servizio ricadente nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività correlate alla gestione del rifugio ubicato a monte delle captazioni;
- prescrivere al gestore delle piste da sci ricadenti nel bacino di alimentazione delle sorgenti in esame di impiegare eventuali additivi per la produzione della neve programmata e per la preparazione delle piste che siano compatibili con l'utilizzo potabile dell'acqua;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

**LEGENDA**

-  Sorgente
-  Zona Tutela Assoluta
-  Zona Rispetto Ristretta
-  Zona Rispetto Allargata
-  Particelle completamente ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia
-  Particelle parzialmente ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia
- Y=Nord
- X
-  Punti notevoli

PARTICELLE COMPRESSE NELLE AREE DI SALVAGUARDIA TOT.= 50.675 MQ

COMUNE DI ALAGNA VALSESIA		
FOGLIO	OCCUPAZIONE	NUMERO PARTICELLA
13	Parziale	39,38,19,18,23,16
13	Totale	21,20,17
12	Parziale	139,186,156,151,143,162, 161,140,142,145,100,113, 114,115,137
12	Totale	163,153,165,166,167,155, 154,152,144,138

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI ALAGNA**

**DEFINIZIONE AREA DI SALVAGUARDIA SORGENTI "ZAR OLTU" IN COMUNE DI ALAGNA**


COMMITTENTE:  CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.

Il tecnico incaricato:  
Dott. geologo Massimo Rondanin




T.8  
Aree salvaguardia 1/1000

DATA: Luglio 2019



STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA  
RONDANIN Geologo MASSIMO  
Via B. Sella, 31 - Pray (BI)  
Cell. 3280861196  
e-mail massimo.geo@libero.it



**PUNTI NOTEVOLI ZTA: AREA 3.098 MQ**

PUNTO	X	Y
0	364,59	73,42
1	338,76	73,42
2	308,10	90,9
3	308,10	142,51
4	341,78	142,51
5	364,59	97,49

**PUNTI NOTEVOLI ZRR: AREA 16.298 MQ**

PUNTO	X	Y
2	308,10	90,9
6	291,19	96,86
7	243,69	101,01
8	189,49	119,08
9	150,82	122,15
10	155,35	161,07
11	168,39	197,74
12	205,12	250,21
13	240,43	222,39
14	250,84	203,61
15	272,32	193,50
16	287,63	179,04
17	309,90	165,88
4	341,78	142,51

**PUNTI NOTEVOLI ZRA: AREA 31.279 MQ**

PUNTO	X	Y
9	150,82	122,15
18	110,04	122,24
19	79,03	124,40
20	58,57	131,87
21	43,30	149,24
22	25,78	180,49
23	6,2	249,30
24	8,99	289,22
25	34,09	342,32
26	58,68	361,46
27	88,22	370,24
28	108,15	346,25
29	114,24	327,33
30	172,36	277,11
31	184,81	255,98
12	205,12	250,21

F.14